

PROGETTO DI LEGGE REGIONALE
: “FAVORIRE L’ATTIVITÀ SPORTIVA PER LE FAMIGLIE DISAGIATE”

RELAZIONE

Nessun ragazzo della nostra regione, a prescindere dalle condizioni economiche della propria famiglia, dovrebbe essere escluso dalla possibilità di praticare attività sportiva; oggi, a causa della crisi, molti ragazzi tra i 6 e i 17 anni sono purtroppo costretti a rinunciarvi.

Finora i singoli progetti locali si erano affidati alla generosità degli sponsor privati ma è evidente che il settore necessita di un intervento pubblico, anche per supportare concretamente le società e le associazioni sportive in difficoltà finanziaria.

Questo progetto di legge vuole quindi creare una linea di finanziamento regionale destinata alle famiglie residenti in Emilia Romagna da almeno dieci anni e il cui reddito ISEE non superi i 20.000 euro annui, mentre una percentuale pari al 10% del contributo viene riservata alle persone con disabilità.

Il supporto operativo alle richieste economiche provenienti dalle famiglie sarà fornito dagli enti locali, Comuni innanzitutto, che gestiranno l'intervento.

Articolo 1

(Finalità, requisiti e destinatari dei contributi)

- a) La Regione Emilia Romagna istituisce una linea di finanziamento per bambini e ragazzi tra i 6 e i 17 anni, impossibilitati per ragioni economiche a svolgere attività sportiva.
- b) Almeno uno dei due genitori, o tutore, è residente in Emilia Romagna da non meno di cinque anni.
- c) Il valore dell'ISEE all'atto di presentazione della domanda per richiedere il contributo non è superiore ad euro 20.000.
- d) Il 10% delle risorse finanziarie sarà riservato alle persone con disabilità.

Articolo 2

(Soggetti che possono aderire)

- a) Possono fare richiesta dell'intervento i Comuni dell'Emilia Romagna, in forma singola od associata o come componenti di un'aggregazione territoriale, che intendono svolgere un ruolo di supporto operativo e di accompagnamento nei confronti delle famiglie.
- b) Pertanto possono presentare domanda: Comuni, Unioni di Comuni, Comunità Montane, Aziende speciali, Consorzi di diritto pubblico e Aziende pubbliche di servizi alla persona.

Articolo 3

(Modalità del contributo)

- a) Il contributo regionale viene concesso sulla base delle spese sostenute per la frequenza da parte dei figli minori a corsi o attività sportive che:
prevedano il pagamento di quote di iscrizione e/o di frequenza; abbiano una durata continuativa di almeno sei mesi; siano tenuti da associazioni o società sportive dilettantesche presenti nel Registro Coni o affiliate a Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate, Enti di promozione sportiva.
- b) Viene assegnato un solo contributo, del valore massimo di 200 euro per famiglia, con la possibilità di ulteriori assegnazioni per altri figli in caso di risorse disponibili.
- c) I Comuni che intendono aderire all'iniziativa supporteranno le famiglie nella successiva fase di presentazione della domanda e per la gestione operativa della misura. Le famiglie e il loro legale rappresentante, pertanto, potranno presentare la richiesta di contributo solo dopo che il Comune di residenza avrà aderito all'iniziativa.

Articolo 4

(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte mediante l'istituzione di appositi capitoli nella parte spesa del bilancio regionale che verranno dotati della necessaria disponibilità a norma di quanto disposto dall'art. 11 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31, in sede di approvazione della legge annuale di bilancio.